



“Navigare” informati

ANNO SCOLASTICO 2012/2013



“Navigare” informati

ANNO SCOLASTICO 2012-2013

Offriamo alla lettura degli operatori scolatici e dei nostri quadri sindacali questa versione aggiornata di “Navigare informati”, con l’auspicio che possa essere un’utile guida per avventurarsi nel mare procelloso delle norme e delle disposizioni che regolano il nostro Sistema Scolastico.

La mancanza di un Testo Unico aggiornato (l’attuale risale al 1997) e i cambiamenti profondi di questi ultimi anni possono determinare interpretazioni erranee, incertezze, dubbi e atteggiamenti arbitrari che non contribuiscono di certo a creare il clima operoso e propositivo di cui la “comunità educante” avrebbe invece bisogno.

Nessuna pretesa di essere stati esaustivi, essendo invece ben chiara la consapevolezza di possibili omissioni: ma poiché la navigazione non sarà scevra da ostacoli e “tempeste”, avere comunque una mappa con cui orientarsi è una buona precauzione.

Roma, 1° settembre 2012

SOMMARIO

Autonomia e sperimentazione	pag. 4
Adempimenti degli organi collegiali	pag. 5
Compiti delle RSU	pag. 6
Le sezioni primavera	pag. 7
La scuola dell'infanzia	pag. 9
La scuola primaria	pag. 12
La scuola secondaria di I grado	pag. 19
La scuola secondaria di II grado	pag. 27
I licei	pag. 32
Gli istituti tecnici	pag. 34
Gli istituti professionali	pag. 36
L'integrazione degli alunni con disabilità	pag. 40
I centri permanenti di istruzione per gli adulti	pag. 41
Gli Istituti Tecnici Superiori	pag. 43

AUTONOMIA E SPERIMENTAZIONE

I provvedimenti fin qui adottati non hanno fatto venir meno l'efficacia delle disposizioni contenute nel DPR 8 marzo 1999, n. 275, col quale alle istituzioni scolastiche è stata conferita quell'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che la legge 3 del 2001 eleva a rango costituzionale. Essa viene esercitata attraverso la predisposizione, con la partecipazione di tutte le componenti operanti nella scuola, del Piano dell'offerta formativa (articolo 3), elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, e la definizione, da parte del consiglio di circolo o di istituto, delle scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori (per le scuole secondarie superiori, anche degli studenti). Il Piano, definito dal collegio dei docenti, è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'autonomia didattica (articolo 4) le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune attraverso:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 275/99, possono utilizzare una quota del curriculum nazionale (il cui limite è stato successivamente fissato al 20%) per introdurre discipline ed attività da esse liberamente scelte.

Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

E' importante, infine, richiamare anche l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, regolamentata dall'articolo 6 del D.P.R. 275. Attraverso di essa, infatti, le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di introdurre, in particolare, iniziative di innovazione metodologica e disciplinare che possono, se adeguatamente utilizzate, essere fatte valere per superare i vincoli posti dalle limitate risorse organiche disponibili.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'inizio dell'anno scolastico è caratterizzato, per quanto riguarda l'attività degli organi collegiali, dall'adozione di importanti delibere.

CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

- Adozione del Piano dell'offerta formativa predisposto dal Collegio dei docenti.
- Adozione degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Eventuale verifica dei criteri per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI

- Elaborazione definitiva del Piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'adozione del Consiglio di circolo/istituto (art. 3, comma 3, del D.P.R. 275/1999).
- Definizione dei criteri di svolgimento delle attività collegiali, con eventuale articolazione del collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di progetto.
- Adozione, su proposta del dirigente scolastico, del piano annuale delle attività (art. 28, comma 4, del CCNL del 29 novembre 2007).
- Individuazione degli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e dei relativi carichi di lavoro. Definizione dei relativi criteri di assegnazione.
- Formulazione di proposte al dirigente scolastico in merito ai criteri sulla base dei quali effettuare l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 7, comma 2, lettera b) del D.L.vo 297/1994).
- Promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto (art. 7, comma 2, lettera g) del D.L.vo 297/1994).

All'interno di questi adempimenti istituzionali si dovrà tenere conto delle norme vigenti, a partire dalla legge 53/2003 fino ai più recenti regolamenti entrati in vigore o in corso di approvazione, in applicazione dei decreti-legge 112/2008 e 137/2008.

COMPITI RSU

In concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico il dirigente scolastico deve formalizzare alla delegazione sindacale, composta dalla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, una proposta di contratto integrativo di istituto per regolamentare le seguenti materie, indicate dall'articolo 6 del predetto CCNL:

- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

LE SEZIONI PRIMAVERA

In premessa, dedichiamo un capitolo all'esperienza delle sezioni primavera, anche se si tratta di una modalità di offerta socio-educativa che, come più volte ribadito, pur agendo in un rapporto di collaborazione con la scuola dell'infanzia, mantiene un profilo nettamente distinto.

E dunque è opportuno chiarirne le modalità applicative per evitare interpretazioni unilaterali che vadano oltre quanto contenuto nei provvedimenti.

Il 14 giugno 2007 è stato sancito, in Conferenza Unificata Stato Regioni, un accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni.

L'Accordo ha visto l'applicazione dei commi 630 e 1259 della L. 26/12/06 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007).

Si riconosce nel Comune il soggetto regolatore dell'offerta educativo-sperimentale nel quadro più ampio di una programmazione regionale.

I soggetti gestori, Comuni, Amministrazione Scolastica Statale e Scuole Paritarie per poter accedere ai finanziamenti, dovranno garantire alti livelli qualitativi, nel rispetto della normativa Regionale e Nazionale, e dovranno indicare, alla luce delle migliori esperienze realizzate, alcuni criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta:

- la presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
- l'allestimento con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- un orario giornaliero di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore);
- una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- un rapporto numerico insegnanti-bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che orientativamente non dovrebbe essere superiore a 1:10, comunque tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo, delle caratteristiche del progetto educativo; con adeguata presenza di personale ausiliario qualificato;
- la predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l'allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Il Personale docente e ausiliario della scuola dell'Infanzia Statale non può essere utilizzato nei nuovi servizi come chiaramente ribadito nelle FAQ ministeriali a suo tempo emanate.

In base al contributo erogato, alla contribuzione delle famiglie per il servizio e ad altri eventuali proventi, l'istituzione scolastica costituisce un apposito fondo destinato al funzionamento della sezione sperimentale. Il fondo servirà all'assunzione di personale docente/educativo secondo il contratto di lavoro a progetto o altra forma contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Con il DPR 20 marzo 2009 n. 89 viene confermata la possibilità di proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali l'esperienza delle "Sezioni Primavera" sia pure in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.

Nell'anno scolastico 2010-2011 (monitoraggio MIUR aprile 2012) state istituite in totale 1.604 sezioni Primavera (monitorate 1.459) di cui 445 nel Nord Ovest, 199 nel Nord Est, 255 nel Centro, 527 nel Sud e 178 nelle Isole.

Delle sezioni monitorate il 58,6% ha come gestore la Scuola paritaria, il 20% le Istituzioni scolastiche statali e il 13,4% i Comuni.

Un 7,7% risulta gestito da soggetti in convenzione od altro.

Nell'anno scolastico 2010-2011 sono stati iscritti 23.142 bambini, di cui 102 con disabilità, e 821 bambini stranieri. Dei 23.142 il 7,2% pari a 1667 risulta nato nel 2009 e quindi a settembre 2010 con un'età inferiore ai due anni.

Questo dato segnala in modo evidente come nel nostro Paese vi sia una vera e propria emergenza per quanto riguarda l'offerta di asili nido e di come le Sezioni Primavera, sorte come una sperimentazione dedicata ai bambini dai 24 ai 36 mesi, stiano in realtà surrogando tale carenza, in modo che esula dalle finalità dichiarate dal progetto sperimentale.

Elemento di forte criticità è il rapporto bambini/docenti-educatori.

Gli accordi sottoscritti tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali prevedono sezioni con un numero di bambini non superiore a 20 e un rapporto di 1:10; dal monitoraggio risulta invece che nel 25,2% delle sezioni questo rapporto è stato superato, con punte del 31,9% al Sud e del 26,7% nelle Isole. Ma anche per il Nord Ovest (21,3%), il Nord Est (20,7%) e il Centro (21,2%) si registra una considerevole percentuale di sezioni che non rispettano i parametri previsti.

Monitoraggio Sezioni Primavera a.s. 2010-11

STRUTTURA – Sezioni e natura giuridica gestore

Regioni	sezioni			natura giuridica gestore									
	censite	monitor.	%	Statali	comun.	paritar	convenz	altro	statali	comun.	paritar	convenz	altro
Abruzzo	30	29	96,7%	14	4	10	1	0	48,3%	13,8%	34,5%	3,4%	0,0%
Basilicata	38	33	86,8%	13	9	9	1	1	39,4%	27,3%	27,3%	3,0%	3,0%
Calabria	59	50	84,7%	3	12	34	1	0	6,0%	24,0%	68,0%	2,0%	0,0%
Campania	173	150	86,7%	19	9	121	0	1	12,7%	6,0%	80,7%	0,0%	0,7%
Emilia R.	85	84	98,8%	2	20	48	6	8	2,4%	23,8%	57,1%	7,1%	9,5%
Friuli VG	40	37	92,5%	4	2	25	6	0	10,8%	5,4%	67,6%	16,2%	0,0%
Lazio	137	133	97,1%	60	5	53	13	2	45,1%	3,8%	39,8%	9,8%	1,5%
Liguria	106	106	100,0%	13	18	74	0	1	12,3%	17,0%	69,8%	0,0%	0,9%
Lombardia	266	248	93,2%	12	48	168	17	3	4,8%	19,4%	67,7%	6,9%	1,2%
Marche	25	24	96,0%	8	11	4	1	0	33,3%	45,8%	16,7%	4,2%	0,0%
Molise	51	41	80,4%	20	10	9	0	2	48,8%	24,4%	22,0%	0,0%	4,9%
Piemonte	73	63	86,3%	8	6	44	3	2	12,7%	9,5%	69,8%	4,8%	3,2%
Puglia	176	173	98,3%	69	8	89	6	1	39,9%	4,6%	51,4%	3,5%	0,6%
Sardegna	73	61	83,6%	14	9	33	4	1	23,0%	14,8%	54,1%	6,6%	1,6%
Sicilia	105	85	81,0%	24	9	50	1	1	28,2%	10,6%	58,8%	1,2%	1,2%
Toscana	64	53	82,8%	4	12	23	7	7	7,5%	22,6%	43,4%	13,2%	13,2%
Umbria	29	26	86,2%	5	3	9	4	5	19,2%	11,5%	34,6%	15,4%	19,2%
Veneto	74	63	85,1%	4	1	52	2	4	6,3%	1,6%	82,5%	3,2%	6,3%
Totale	1.604	1.459	90,9%	296	195	854	73	39	20,3%	13,4%	58,6%	5,0%	2,7%

Aree	sezioni			natura giuridica gestore									
	censite	monitor.	%	Statali	comun.	paritar	convenz	altro	statali	comun.	paritar	convenz	altro
Nord Ovest	445	417	93,7%	33	72	286	20	6	7,9%	17,3%	68,6%	4,8%	1,4%
Nord Est	199	184	92,5%	10	23	125	14	12	5,4%	12,5%	67,9%	7,6%	6,5%
Centro	255	236	92,2%	77	31	89	25	14	32,8%	12,8%	37,9%	10,6%	6,0%
Sud	527	476	90,3%	138	52	272	9	5	29,1%	11,0%	57,0%	1,9%	1,1%
Isole	178	146	82,0%	38	18	83	5	2	26,0%	12,3%	56,8%	3,4%	1,4%
Totale	1.604	1.459	90,9%	296	196	855	73	39	20,3%	13,4%	58,6%	5,0%	2,7%

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Accesso

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età.

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che prevedeva l'accesso alla scuola dell'infanzia dei bambini e delle bambine che avrebbero compiuto i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, era stato abrogato dalla Legge 296 del 27/12/06 (Legge finanziaria 2007).

Con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e successive circolari sulle iscrizioni, viene ripristinata la facoltà di chiedere l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2011, pur richiamando precise condizioni di fattibilità, che devono essere accertate secondo quanto previsto dal Regolamento, e cioè:

- disponibilità dei posti;
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 9 marzo 2011 ha annullato il comma 6 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, dichiarando non essere di competenza dello Stato la composizione delle sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.

Orario di funzionamento

Le disposizioni del Decreto legislativo 59/2004, per quanto riguarda i limiti minimi e massimi delle ore annue (875-1700) rimangono **tassative**.

Per quanto riguarda l'orario di funzionamento, di norma, le scuole dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione.

A richiesta delle famiglie, i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino per un orario di 25 ore ovvero avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali ma sempre nel rispetto del limite orario, richiamato anche nella circolare ministeriale n. 110/2012.

Indicazioni nazionali per il curricolo

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevedeva che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici, decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, fossero applicate le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007.

Allo scadere della triennialità, è stato elaborato da un Comitato insediato dal MIUR, un nuovo testo "indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" che ha come base le Indicazioni per il curricolo.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia vengono individuate le seguenti priorità:

- dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per attuare in modo concreto un'autentica centralità educativa del bambino;
- proporre un ambiente educativo capace di offrire possibili risposte al bisogno di cura e di apprendimento;
- realizzare un progetto educativo che renda concreta l'irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale;
- fare della scuola un luogo significativo per interventi compensativi finalizzati alla piena attuazione delle pari opportunità.

"Nella Scuola dell'Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività svolte a promuovere la competenza, che a quella età va intesa in modo globale e unitario".

Organici

Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, dispone che le sezioni di scuola dell'infanzia siano costituite, di norma, salvo il caso di sezioni nelle quali siano inseriti bambini in situazione di handicap, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell'anno 2011/2012.

Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia

Le questioni riguardanti la scuola dell'infanzia devono essere trattate, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3 dell'O.M. 267 del 4 agosto 1995, riguardante la disciplina degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado, dall'apposita sezione nella quale deve essere articolato il collegio dei docenti unico.

In tale sede, quindi, devono essere adottate le deliberazioni riguardanti il funzionamento delle sezioni di scuola dell'infanzia, che riguardano il modello organizzativo (40 ore, fino a 50 o per il solo turno antimeridiano), fornendo indicazioni alle famiglie sulle risorse disponibili per la realizzazione del tempo scuola (disponibilità di locali idonei, mensa, trasporto, nonché le condizioni e le modalità di ingresso).

La delibera riguardante l'inserimento dei bambini anticipatari con almeno tre condizioni per essere attuato:

- disponibilità dei posti,
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste d'attesa,
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

Il Collegio pertanto determina le condizioni e i tempi di inserimento dei bambini anticipatari a garanzia dell'efficacia per i bambini stessi e della funzionalità dell'organizzazione didattica.

LA SCUOLA PRIMARIA

Obbligo scolastico e anticipi

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 59/2004 è stato modificato, dall'art. 4 del DPR 89/2009 ripristinando il termine del 31 dicembre entro il quale deve essere compiuta l'età necessaria per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, termine che era stato anticipato al 31 agosto.

Sono iscritti alla scuola primaria, pertanto, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli.

Orario di funzionamento

Le classi prime, seconde, terze e quarte funzioneranno secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

Secondo i seguenti modelli:

- 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza presenze;
- 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all'orario di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2004.
- 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza presenze, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. n.89/2009.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Le classi quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente, com'è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe.

Formazione della classi

In applicazione dei DD.PP.RR. 81/2009 e 89/2009, i criteri per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria, avvengono secondo i seguenti principi generali:

- le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni;
- il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento;
- nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

Dotazione organica

La dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per le classi prime, seconde, terze e quarte, elevabili, nei limiti delle consistenze organiche sino a 30 ore.

Le classi quinte continuano a funzionare secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore.

Le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere "arrotondate" a posto intero (devono essere arrotondate a posto intero per riassorbire l'eventuale soprannumerario), sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residue siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

Tempo pieno

Come previsto dal Regolamento sul primo ciclo, a livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2009/2010. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto.

Il decreto Interministeriale sugli organici ha precisato che le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali per classe, sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto, e quindi potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

Lingua straniera

L'insegnamento della lingua inglese è impartito obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. L'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando tale procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi con 18 ore di insegnamento. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione.

Adozione libri di testo

La circolare ministeriale n.16 del 10 febbraio 2009 è riferimento fondante per le procedure di adozione.

Le adozioni devono rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di spesa:

a) la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo; b) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti;

c) la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l'editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line, scaricabile da internet o mista.

L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2012, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.

Dotazioni librerie gratuite per la scuola primaria

La dotazione libraria della scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni attraverso la consegna di cedole librerie ed è configurata come segue: nella prima classe è previsto il libro della prima classe e il libro di lingua inglese; nella seconda classe e nella terza il Sussidiario e il libro di lingua inglese; nella quarta e quinta classe il Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle discipline e il libro di lingua inglese. Quanto all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano avvalersene, i libri di testo gratuiti per la scuola primaria sono rispettivamente per le classi I, II, III (volume 1°), per le classi IV e V (volume 2°).

Formato digitale.

Le adozioni da effettuare per l'anno scolastico 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l'anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.

A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, i libri di testo in adozione dall'anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.

Docente "unico" o "prevalente"?

Il Regolamento sul primo ciclo ha introdotto, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 137/2008, la figura del "maestro unico". E' opportuno ribadire che la discussione sulla sua possibile inderogabilità (cioè sulla necessità per le scuole di adeguarsi a tale modello) ha trovato una risposta chiara nella delibera con la quale la Corte dei conti ha posto il visto di registrazione al decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato approvato il regolamento.

La Corte dei Conti, infatti, ha registrato, con deliberazione depositata il 2 luglio 2009, il regolamento relativo all'ordinamento del primo ciclo di istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009 (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89).

Tale deliberazione conteneva, fra l'altro, un rilievo secondo il quale il provvedimento, imponendo il maestro unico come modello da adottare, confliggeva con quanto prescritto dal D.P.R. 275/1999 circa la competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione didattica.

Dalle giustificazioni con cui il MIUR risponde a tale rilievo, emerge una importante indicazione, che conferma la tesi sempre sostenuta dalla CISL Scuola: l'Amministrazione infatti afferma che «*il modello del docente unico ... viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre "tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica"*».

In sostanza – conclude l'Amministrazione nella risposta al rilievo – l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione. Il modello in questione potrà, quindi essere "prevalente" ma certo non può risultare "unico", a fronte della libertà delle scuole di esercitare la propria autonomia, garantita anche in sede costituzionale.

Compresenze

Le ore di compresenza sopresse NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI (EVENTO OCCASIONALE E NON PROGRAMMABILE) ma per assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e successivamente per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Pertanto le economie derivanti dalla soppressione delle compresenze andranno a costituire quelle risorse indispensabili per assicurare tempo scuola e attività curricolari.

Indicazioni nazionali per il curricolo

Le indicazioni nazionali per il curricolo riguardanti il primo ciclo sottolineano le finalità della scuola primaria volte a promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la nostra cultura ma in un orizzonte allargato alle altre culture e all'uso consapevole dei media.

Sono indicati in modo puntuale gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina al termine della classe terza e della classe quinta e i traguardi per lo sviluppo delle competenze anche questi per ciascuna disciplina al termine della scuola primaria.

Si prevede nel prossimo mese di settembre l'emanazione del provvedimento contenente le Indicazioni Nazionali per il curricolo del I ciclo.

Nella Scuola Primaria costituiscono priorità irrinunciabili:

- a) assicurare al termine della scuola primaria l'apertura ai valori della cittadinanza e al senso della storicità e della fenomenologia sociale;
- b) garantire, pur nel rispetto dell'unitarietà del percorso di crescita e di formazione, un coerente livello delle competenze in italiano, in matematica, in inglese e in scienze, in modo da consentire all'alunno di padroneggiare teoricamente e praticamente le relative conoscenze.

Valutazione degli apprendimenti

Il regolamento sulla valutazione degli alunni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, è stato pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009 (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122), ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento dispone, per quanto riguarda la scuola primaria, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137/2008, convertito in Legge 169/08, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il regolamento dispone che l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, senza fare alcuna distinzione tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

Ma nella scuola primaria non esiste – come specificato dallo stesso regolamento – un organo deliberante in materia che effettui uno scrutinio: è, quindi, evidente che la norma in questione prevede un adempimento che nella scuola primaria non può essere attuato.

In ogni caso il decreto-legge 137, convertito in Legge 169/08, dispone all'articolo 3, comma 1-bis, che nella scuola primaria i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Anche questa disposizione è indifferenziata e propone per la scuola primaria le stesse perplessità applicative appena evidenziate.

Anche per questo ordine di scuola l'articolo 8 del regolamento prevede la certificazione delle competenze, come disposto dall'art. 3 della legge 169/2008, richiamando l'art. 8 del D.L.vo n. 59 del 2004. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137, convertito in Legge 169/08, ed a quelle del regolamento. In assenza di tale decreto, non resterebbe che quanto indicato con le norme transitorie che lasciano attualmente alle Istituzioni Scolastiche di disporre "in modo autonomo forme e modalità della certificazione".

E' evidente la necessità di una modalità certificativa delle competenze tale da garantire omogeneità sul territorio nazionale. In ogni caso, è legittimo continuare a chiedersi come si possa certificare una competenza con voti decimali.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato

secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

Adempimenti del collegio dei docenti

In una situazione resa problematica dai numerosi cambiamenti intervenuti, sarà compito del Collegio dei docenti definire criteri di salvaguardia e tutela della qualità dell'azione didattica, come:

- garantire la continuità nelle classi successive;
- evitare per quanto possibile la frammentazione degli orari e quindi il proliferare di spezzoni;
- attivare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi (art. 6 del 275/99);
- individuare specifiche competenze dei docenti per l'attivazione di laboratori;
- attivare progetti per lo sviluppo e il recupero rivolti anche a studenti extracomunitari.

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Per l'anno scolastico 2012/2013 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l'iscrizione è disposta d'ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola.

Articolazione oraria

Il Regolamento sul primo ciclo, approvato con DPR n. 89 del 20 marzo 2009, dispone all'articolo 5 che l'orario annuale delle lezioni sia di 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali destinate ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore viene determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente a 40, comprensive delle ore dedicate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari così definiti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica.

Tempo prolungato

Le classi a "tempo prolungato" sono autorizzate, come prevede l'articolo 5, comma 3, del Regolamento, nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate.

Costituzione classi

Il Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica, prevede che le classi prime siano costituite di norma con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica classe prima quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità.

Nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitati da minoranze linguistiche possono essere costituite classi non al di sotto di 10 alunni.

Assetto organico e ore di approfondimento

Il quadro orario delle discipline è previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

	settimanale	annuale
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	33
Matematica e scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitari	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	2	66

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, e' inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

L'insegnamento della **tecnologia**, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.

La composizione delle cattedre è stata stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009:

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA CATTEDRA.
1) Italiano, storia e geografia	Nove ore settimanali per classe - Una cattedra e nove ore per ogni corso. Tre cattedre ogni due corsi. In fase residuale, per il completamento della cattedra possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie (18 ore settimanali).
2) Matematica e scienze	Sei ore settimanali per classe - Una cattedra per ogni corso, ovvero ogni tre classi (18 ore settimanali).
3) Tecnologia	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
4) Lingua straniera inglese	Tre ore settimanali per classe - Una cattedra ogni due corsi, ovvero ogni sei classi (18 ore settimanali).
5) Seconda lingua comunitaria	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
6) Arte e immagine	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
7) Musica	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
8) Scienze motorie e sportive	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
9) Religione cattolica	Un'ora settimanale di lezione per classe - una cattedre ogni 18 classi.
10) Approfondimenti	Un'ora settimanale di approfondimento in materie letterarie - non costituisce cattedra - Contribuisce alla formazione di cattedra interne in fase residuale sia con classi a tempo normale che a tempo prolungato.
11) Strumento musicale	Sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei quattro strumenti. Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso completo.

Il quadro orario settimanale delle attività e delle discipline delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, definito tenendo conto dei nuovi piani di studio è così determinato:

Discipline o gruppi di discipline	I classe	II classe	III classe
Italiano, Storia, Geografia	15	15	15
Matematica e Scienze	9	9	9
Tecnologia	2	2	2
Inglese	3	3	3
Seconda lingua comunitaria	2	2	2
Arte e immagine	2	2	2
Scienze motoria e sportive	2	2	2
Musica	2	2	2
Religione cattolica	1	1	1
Approfondimento di discipline a scelta delle scuole	1/2	1/2	1/2
Totale orario settimanale	39/40	39/40	39/40

Tenendo conto del quadro orario settimanale delle discipline come sopra definito la composizione delle cattedre delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, è così stabilita:

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA CATTEDRA
1) Italiano, storia e geografia	Quindici ore settimanali per classe. Cinque cattedre ogni due corsi. (due cattedre 15+3 - 2 cattedre 12+6 - 1 cattedra 9+9)) In fase residuale, per il completamento delle cattedre possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie, a scelta delle scuole del tempo prolungato, spezzoni orario del tempo normale (18 ore settimanali), anche di altre scuole.
2) Matematica e scienze	Nove ore settimanali per classe - Una cattedra per ogni due classi del corso (18 ore settimanali).
3) Tecnologia	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
4) Lingua straniera inglese	Tre ore settimanali per classe - Una cattedra ogni due corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
5) Seconda lingua comunitaria	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
6) Arte e immagine	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
7) Musica	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
8) Scienze motorie e sportive	Due ore settimanali per classe - Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
9) Religione cattolica	Un'ora settimanale di lezione per classe - una cattedra ogni 18 classi.
10) Approfondimenti	Una o due ore settimanali di approfondimento su discipline scelte dalle scuole - non costituisce cattedra - Contribuiscono, alla costituzione di cattedre interne e/o esterne all'istituzione scolastica, già in organico di diritto.

Strumento musicale

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media. **(Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201)**

Seconda lingua comunitaria

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà. (C.M.n.25/2012)

Indicazioni Nazionali per il Curricolo

Anche per la Scuola secondaria di 1° Grado il testo delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo prevede obiettivi di apprendimento da conseguire al termine della classe terza e traguardi per lo sviluppo delle competenze in ciascuna disciplina.

A tal proposito nell'indicare la necessità di favorire una più approfondita padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze si tracciano percorsi per sviluppare competenze più ampie e trasversali che rappresentano condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per "la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune"

Adozione libri di testo

Ai vincoli contenuti nella circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009, in particolare la scelta ogni sei anni per la scuola secondaria di I grado la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti; la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, **fatta salva la possibilità per l'editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista.**

Si aggiunge l'obbligo della redazione dei libri di testo in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l'anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.

Valutazione ed esame di stato conclusivo del primo ciclo

Le norme in materia di valutazione degli alunni, introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 137/2008, convertito in Legge 169/08, e sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, hanno disposto che dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. L'ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è prevista per gli studenti che ottengono, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline compreso il voto di comportamento (DPR.122/2009).

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, fermo restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono

deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Valutazione del comportamento degli alunni

La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi.

- La valutazione espressa dal consiglio di classe si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.
- L'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità, comporta l'automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
- Il consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente in condotta soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e per quegli alunni che a seguito di tali sanzioni non abbiano dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.
- Le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Esame di stato conclusivo del Primo Ciclo

Con la circolare n. 48 del 31 maggio 2012 sono state date indicazioni permanenti sulle modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo del Primo Ciclo.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto.

L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

La prova scritta a carattere nazionale si svolge in sessione ordinaria e suppletiva secondo quanto disposto dall'annuale ordinanza sul calendario scolastico nazionale.

Il giorno stabilito per la prova nazionale è interamente dedicato al suo svolgimento. Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo).

Di quanto sopra terranno conto il dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale e il presidente della commissione nel definire, nella seduta di insediamento, il diario dei colloqui.

Le prove scritte per l'esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l'italiano, la matematica e le lingue straniere.

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall'INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate.

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

Adempimenti Collegio dei docenti

La disciplina delle ore di approfondimento deve essere contenuta nel POF pertanto il collegio deve definire i criteri per la loro effettuazione.

Il collegio dovrà poi definire i criteri generali per individuare le possibili deroghe al compimento delle ore annuali di lezione da parte degli alunni, che serviranno come "linee guida" ai consigli di classe all'atto della valutazione finale.

E' evidente che queste delibere vanno ad aggiungersi a tutte le altre previste in premessa per tutti gli ordini di Scuola.

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Obbligo d'istruzione

Dall'anno scolastico 2010/2011 ha trovato definitiva applicazione, superata la fase sperimentale, l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione introdotto dai commi 622-624 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

L'obbligo d'istruzione è assolto nei primi due anni della scuola secondaria di 2° grado e presso le strutture formative accreditate dalle regioni.

L'introduzione dell'obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

Il regolamento attuativo (DM n. 139 del 22.8.2007) congiuntamente al Documento tecnico con i due allegati, il primo riferito agli assi culturali, il secondo concernente le competenze chiave di cittadinanza e le Linee Guida emanate il 27 dicembre 2007, costituiscono i riferimenti normativi dell'obbligo di istruzione.

Il documento tecnico richiama innanzitutto la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, con la quale gli Stati membri dell'Unione sono stati invitati a sviluppare strategie volte ad assicurare che:

- l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;
- si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;
- gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.

La legislazione italiana ha stabilito:

- che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- che l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa.

Certificazione delle competenze

Con il Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione.

Il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi della scuola secondaria di secondo grado di ogni tipo, ordine e indirizzo ed è rilasciato a richiesta degli interessati. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciato d'ufficio.

Le strutture formative accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, utilizzeranno il modello di certificazione sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni.

La valutazione delle competenze da certificare è prevista dall'art. 4, comma 3 del regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello di certificato.

I consigli di classe a seguito della valutazione condotta collegialmente sulla base delle proposte dei singoli insegnanti, utilizzeranno le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione in modo che la certificazione descriva l'acquisizione delle competenze di base.

Percorsi dell'istruzione secondaria di II grado

I tre regolamenti di riordino della scuola secondaria di secondo grado sono entrati in vigore lo scorso 16 giugno, dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 e dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta il 1° giugno.

Il regolamento di riordino degli Istituti professionali è contenuto nel DPR 15 marzo 2010, n. 87, quello di riordino degli istituti Tecnici nel DPR 15 marzo 2010, n. 88 e il regolamento di riordino dei licei nel DPR 15 marzo 2010, n. 89.

Le modifiche ordinamentali, organizzative e didattiche contenute nei regolamenti hanno trovato applicazione dal 1° settembre 2010 a cominciare dalle sole classi prime.

Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell'istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

Formazione classi

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente

dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più articolazioni e/o opzioni per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. assegnate.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Classi di concorso

In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime, seconde e terze interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni.

Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati "atipici".

Adozione libri di testo

Ai vincoli contenuti nella circolare ministeriale n.16 del 10 febbraio 2009, in particolare la scelta ogni sei anni per la scuola secondaria di I grado la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti; la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, **fatta salva la possibilità per l'editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista.**

Si aggiunge l'obbligo della redazione dei libri di testo in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l'anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei.

Valutazione

Vengono ammessi dal Consiglio di classe, alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e comportamento.

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza lo scrutinio è sospeso e rinviato.

Esami di stato

L'ordinanza ministeriale n.41 dell'11 maggio 2012 detta istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ammessi all'esame di Stato:

gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009), pertanto la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del R.D. 4-5-1925, n.653 e dell'art. 37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano.

A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Gli artt.8 e 9 della succitata ordinanza forniscono ulteriori chiarimenti sull'attribuzione dei crediti scolastici e dei crediti formativi.

I LICEI

Il Regolamento recante "revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei" prevede che il nuovo modello dei licei parta gradualmente, coinvolgendo a partire dall'anno scolastico 2010-2011 le prime classi. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Il **Liceo artistico**, si articola a partire dal secondo biennio nei seguenti indirizzi:

- arti figurative;
- architettura, ambiente;
- design;
- audiovisivo, multimedia;
- grafica;
- scenografia.

Liceo scientifico. Può essere attivata l'opzione "scienze applicate".

Liceo delle scienze umane. Le scuole potranno attivare l'opzione economico-sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

Articolazione oraria

In tutti i licei sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5° anno, ad eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre anni), dell'artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi prevedono materie pratiche ed esercitazioni.

Entrano a regime le sperimentazioni che hanno coinvolto gli istituti d'arte, i percorsi musicali, i vecchi istituti magistrali e le sperimentazioni scientifico tecnologiche e linguistiche, queste ultime nate dall'esperienza delle scuole non statali, private o degli enti locali.

Nuove articolazioni del collegio dei docenti

È possibile costituire in ogni scuola dipartimenti disciplinari, che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi.

È possibile dotarsi di un comitato scientifico composto paritariamente da docenti ed esperti del mondo del lavoro, con sola funzione consultiva e di proposta.

Indicazioni Nazionali

Il Miur di concerto con il Ministro dell'economia ha emanato, nel maggio del 2010, il regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010.

Con applicazione dall'anno scolastico 2010/2011 a partire dalle classi prime. Le Indicazioni nazionali sono aggiornate periodicamente in relazione agli sviluppi

culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

L'Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, promuove azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nel processo di progressiva implementazione del complessivo riordino dei licei.

“Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l'intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell'offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell'istruzione liceale e delle sue articolazioni.”

Per ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del percorso; seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno.

GLI ISTITUTI TECNICI

I percorsi degli Istituti Tecnici sono di durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Si articolano in due ampi settori, a loro volta articolati in indirizzi:

- 1) economico
 - a) amministrazione, finanza e marketing
 - b) turismo
- 2) tecnologico
 - Meccanica, Meccatronica ed Energia
 - Trasporti e Logistica
 - Elettronica ed Elettrotecnica
 - Informatica e Telecomunicazioni
 - Grafica e Comunicazione
 - Chimica, Materiali e Biotecnologie
 - Tessile, Abbigliamento e Moda
 - Agraria e Agroindustria
 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Sono previste un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e specifiche aree di indirizzo.

La struttura dei percorsi si sviluppa attraverso:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e un quinto anno articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo.

Per articolare in opzioni le aree di indirizzo, anche in relazione alle peculiarità del territorio, possono essere utilizzati spazi di flessibilità entro il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio, il 35% nell'ultimo anno.

Sono istituiti i dipartimenti per il sostegno alla didattica quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti.

Gli Istituti Tecnici possono costituire un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consultive e di proposte per l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'Esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il diploma di Perito indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

L'INVALSI effettuerà periodicamente una valutazione dei risultati di apprendimento e ne pubblica gli esiti.

Il Ministro riferisce, ogni triennio, al Parlamento sugli esiti del monitoraggio e delle valutazioni.

Gli Istituti Tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei poli tecnico-professionali costituiti secondo la legge 40/07.

Gli istituti del settore tecnologico sono dotati di un Ufficio tecnico per la gestione ottimale dei laboratori. I posti relativi all'Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e utilizzazioni.

Linee guida

Con Direttiva del MIUR n. 57 del 15 luglio 2010, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento come previsto dall'art. 8, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010.

Le linee guida descrivono ampiamente le azioni utili per il passaggio al nuovo ordinamento richiamando il quadro di riferimento europeo per le qualifiche (EQF), per il sistema di trasferimento dei crediti (ECVET) per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (VET).

Contengono gli orientamenti per l'organizzazione del curriculum in particolare per quanto riguarda il raccordo tra l'area di istruzione generale e l'area di indirizzo e infine nell'allegato A è contenuta la declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio, nonché le competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di istruzione.

Successivamente con la direttiva ministeriale n. 4 del 16 gennaio 2012 sono state emanate le Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno.

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

I percorsi di studio degli Istituti professionali hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi.

Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali.

Sono articolati in due settori:

Settore dei servizi - 5 indirizzi

- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica
- Servizi socio-sanitari
- Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
- Servizi commerciali.

Settore industria e artigianato

Possono costituire dipartimenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico.

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Si prevedono un'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi e specifiche aree di indirizzo.

La struttura dei corsi prevede:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e il quinto anno, articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- dal punto di vista metodologico si privilegiano soprattutto la didattica di laboratorio, il lavoro cooperativo per progetti, l'alternanza scuola lavoro.

I risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze sono equiparati al "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF).

Oltre la quota di autonomia del 20%, si utilizzano i seguenti spazi di flessibilità per articolare in opzioni le aree di indirizzo, anche in relazione alle peculiarità del territorio:

- 1° biennio, 25%;
- 2° biennio, 35%;
- ultimo anno, 40%.

Analogamente agli Istituti Tecnici, anche gli Istituti Professionali costituiscono un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consuntive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il diploma di Tecnico indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

Il monitoraggio e la valutazione sui risultati di apprendimento sono affidati al Comitato Nazionale per l'Istruzione Tecnica e Professionale e all'INVALSI.

E' previsto un rapporto triennale al parlamento da parte del Ministro dell'Istruzione.

Sono previste specifiche intese tra il MIUR, il MEF e le singole Regioni per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli Istituti Professionali.

Linee guida

Con Direttiva del Miur n. 65 del 28 luglio 2010, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, come previsto all'articolo 8, comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010.

Dopo le azioni da attuare per il passaggio al nuovo ordinamento simili a quelle degli istituti Tecnici vengono declinati i risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio per ogni disciplina.

Con Direttiva Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2012 vengono emanate le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno.

Il Ruolo Sussidiario degli Istituti Professionali

Gli Istituti Professionali, potranno svolgere un ruolo di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, per il rilascio delle qualifiche professionali, così come previsto dall'art. 8, comma 2, e art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010. (21 qualifiche di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010.)

I riferimenti nazionali per l'attuazione di tali percorsi costituiscono gli standard formativi minimi (area di istruzione generale - area di formazione professionale) mentre i livelli essenziali sono stati declinati dal D.L.vo 226/2005 e ad essi si continua a fare riferimento.

Lo scorso 16 dicembre 2010, in sede di Conferenza Unificata, è stata sancita l'intesa per l'adozione delle Linee Guida, previste all'articolo 13 comma 1-quinquies del D.L.vo 31 gennaio 2007 n. 40, per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di cui al DPR n. 89 del 15/03/2010 e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Gli Istituti Professionali possono svolgere in regime di sussidiarietà un ruolo **integrativo e complementare (laddove per carattere integrativo si intendano percorsi scolastici integrati con i moduli di formazione professionale e carattere complementare sia inteso come riconoscimento degli I.P. come agenzie formative accreditate per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi quadriennali)**, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni.

- Tipologia A: Offerta sussidiaria integrativa

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli I.P. possono conseguire, al termine del terzo anno anche titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 24 aprile 2010.

- Tipologia B: Offerta sussidiaria complementare

Gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e Diploma professionale presso gli I.P.

A tal fine saranno attivate classi che assumono standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei processi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del D.L.vo 226/2005 sempre ad invarianza di spesa.

La realizzazione dell'offerta sussidiaria da parte degli I.P. avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, pertanto la dotazione organica complessiva non potrà essere incrementata.

L'organico assegnato agli I.P. per le classi ad ordinamento IeFP non è separato.

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui le tipologie A e B si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione con riferimento l'art. 20 del DL.vo 226/2005 sui livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze.

L'erogazione dell'offerta sussidiaria non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato; eventuali altri oneri sono a carico delle Regioni.

Non possono essere superati il numero di classi e la dotazione organica complessiva rispetto alle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64 della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi;

I percorsi di IFP attivati negli istituti professionali devono avere lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di istruzione professionale.

Dal punto di vista della spesa a carico del bilancio statale sarà indifferente se una classe seguirà l'ordinamento di Istruzione Professionale o di IFP.

Le Regioni, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, si impegnano a limitare, nell'ambito della programmazione territoriale, l'attivazione negli istituti professionali di soli percorsi di IFP, compatibili con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Eventuali adeguamenti laboratoriali o di attrezzature saranno autorizzati dalla Regione. In tal caso saranno a carico del bilancio regionale, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato.

Se da un lato riteniamo indispensabile garantire a tutti i giovani l'acquisizione almeno di una qualifica triennale, anche in attuazione del D.L.vo 76/2005 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione; si sottolinea la difficoltà di armonizzare quanto previsto negli standard minimi e i vincoli invece imposti, in particolare dal MEF. E' estremamente complesso, infatti, assicurare le condizioni dell'area di istruzione generale prevista dall'obbligo di istruzione, in presenza della diversa periodizzazione del percorso triennale, con vincoli di orari annuali e modalità organizzative.

Opzioni tecnici e professionali

Le opzioni sono ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo previste nei DD.PP.RR n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 (riordino Istituti tecnici e istituti professionali) a partire dal secondo biennio. Sono introdotte "per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni".

L'obiettivo che si vuole realizzare attraverso il sistema delle opzioni è quello di non disperdere il patrimonio di professionalità consolidato in alcune aree del paese e che spesso rappresenta nel mondo, il made in Italy.

Le opzioni devono rientrare nella programmazione dell'offerta formativa di competenza delle Regioni con riferimento all'elenco nazionale adottato con apposito decreto, sia per i professionali che per i tecnici, dal MIUR di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Le quote di flessibilità sono riservate esclusivamente per articolare in opzioni le Aree di indirizzo.

Per gli Istituti Tecnici la quota di flessibilità è disponibile a partire dal terzo anno dei percorsi formativi, nella misura del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno e fa riferimento unicamente al monte ore delle attività e degli insegnamenti obbligatori che caratterizzano l'Area di indirizzo.

Per gli Istituti Professionali la quota di flessibilità è del 35% nel secondo biennio e del 40% nel quinto anno.

Soltanto gli Istituti professionali possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio nei limiti del 25% dell'orario annuale dell'area di indirizzo per svolgere il ruolo integrativo rispetto al sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

- Il decreto per i professionali (n. 7428 del 24 aprile 2012) e quello per i tecnici (n. 7431 del 24 aprile 2012) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012.
- I percorsi di studio (10 nei tecnici + sesto anno enotecnico e 10 nei professionali) riprendono importanti indirizzi specifici già esistenti sul territorio e non espressi nella fase di riordino della scuola secondaria di secondo grado. I nuovi percorsi potranno essere avviati nei limiti delle dotazioni organiche e saranno oggetto di periodiche revisioni e aggiornamenti.
- Non muta l'orario annuale previsto per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali
- E' in corso di definizione per gli insegnamenti previsti dalle opzioni, l'individuazione delle classi di concorso, per le quali si farà comunque riferimento a quelle già esistenti escludendo la possibilità di ricorrere a figure di "esperti" esterni.

L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il TAR Toscana con la Sentenza n. 763/12 ha ulteriormente enunciato alcuni trinci che chiariscono la procedura per ottenere ore di sostegno e la modalità delle varie fasi.

La Sentenza precisa che il diritto ad un certo numero di ore di sostegno nasce solo quando questo è quantificato nel PEI dopo una fase istruttoria che riguarda specialmente la formulazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

La fase preliminare si apre con la richiesta di ore di sostegno da parte della famiglia che vanta per l'alunno, in questo modo, un interesse legittimo.

Segue la fase degli accertamenti tecnici e soltanto quando la richiesta di ore è quantificata nel PEI l'interesse legittimo di trasforma in "diritto soggettivo" a quel determinato numero di ore.

Posti di sostegno

L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno.

Il citato comma stabilisce:

- a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
- b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2009);
- c) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

Gli eventuali ulteriori posti in deroga, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle classi; -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc.); - la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti). (**C.M. n. 61 del 18 luglio 2012**)

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (**Art. 5 DPR n. 81/2009**)

I CENTRI PERMANENTI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

E' in fase di approvazione definitiva lo schema di regolamento applicativo dell'Art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che riorganizza i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali (CPIA).

I nuovi Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio e di certificazioni riferiti al primo e al secondo ciclo di istruzione. Sono dotati di un proprio organico funzionale. Hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti. Sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni.

Ai Centri possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

L'offerta formativa sarà strutturata per livelli di apprendimento:

1. percorsi di primo livello
2. percorsi di secondo livello
3. percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

I percorsi di **I livello** sono articolati in due periodi didattici con un orario complessivo di 400 ore implementabili fino ad un massimo di altre 200, utilizzabili anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri:

- **primo periodo didattico**, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- **secondo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione.

I percorsi di **II livello**, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

- **primo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi;
- **secondo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi;
- **terzo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale.

I percorsi di **I livello**, relativi al secondo periodo didattico, e quelli di **II livello** hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti.

I percorsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Con successivo decreto del MIUR saranno definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili i carichi orari (*riconoscimento dei crediti, personalizzazione dei percorsi, fruizione a distanza del 20% del monte ore, attività di accoglienza*).

I percorsi:

- si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi ai corrispondenti insegnamenti ordinamentali;
- sono progettati per unità di apprendimento - da erogare anche a distanza - e che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti;
- sono organizzati per gruppi di livello, corrispondenti a ciascun periodo didattico di ciascun livello;
- sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso.

La dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo, con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in base al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. La dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente. E' prevista la possibilità di assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime. Le dotazioni attuali sono determinate nell'ambito dello specifico decreto interministeriale.

"L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2011/2012. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità." (Circ.25/2012).

L'art. 11 apre una fase di graduale applicazione che prevede, fra l'altro, la realizzazione, a partire da quest'anno, di progetti assistiti a livello nazionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La CISL Scuola, condividendo questa opportunità, ha chiesto che tali progetti di sperimentazione abbiano come presupposto l'istituzione di un numero significativo di CPIA autonomi distribuiti omogeneamente su tutto il territorio nazionale. A tal proposito si potranno utilizzare i Centri già istituiti per l'a.s. 2009/10 e salvaguardati dallo stesso schema di decreto (art. 11, comma 9).

GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono Scuole Speciali di Tecnologia, istituiti con la legge 40 del 2007 e introdotti nell'ordinamento nazionale con il DPCM del 25 gennaio del 2008. Pensati come risposta ad un bisogno di qualificazione di interventi formativi nella fascia post-secondaria, hanno l'obiettivo esplicito di rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

I percorsi ITS della durata di quattro semestri (1800/2000 ore) riproducono un'offerta formativa orientata al mercato del lavoro di giovani e adulti coniugando il fabbisogno di innovazione e la competitività del sistema produttivo anche attraverso una crescita intelligente e sostenibile del territorio nel sistema globale.

Gli ITS sono "fondazioni di partecipazione" con personalità giuridica nazionale e possono essere costituiti solo se previsti dai piani territoriali delle Regioni. Le Fondazioni ITS, per la loro caratteristica di strumento integrato da una pluralità di portatori di interesse (Scuola, Impresa, Centri di formazione, Università, Enti Locali) costituiscono nel sistema di formazione superiore il punto di appoggio per la costruzione di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo.

Dopo la fase istruttoria che ha portato alla costituzione di 59 Fondazioni distribuite sull'intero territorio nazionale, quest'anno sono stati avviati i nuovi per il conseguimento del diploma di Tecnico Superiore con riferimento a 27 figure definite, a livello nazionale, relative alle seguenti sei aree tecnologiche, correlati al piano di intervento **Industria 2015**:

- 1) Efficienza energetica
- 2) Mobilità sostenibile
- 3) Nuove tecnologie della vita
- 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy
- 5) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo
- 6) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

I giovani e gli adulti accedono ai percorsi ITS con il diploma di istruzione secondaria superiore in relazione ai percorsi finanziati e al numero messo a disposizione da ciascun ITS con riferimento al numero di percorsi finanziati e alla effettiva disponibilità di posti di tirocinio per la durata minima obbligatoria (almeno il 30%). E' prevista la presentazione del curriculum e il superamento di una tipologia di prova selettiva, stabilita livello nazionale, a al fine di accertare la motivazione e le competenze necessarie per una proficua frequenza dei percorsi. L'accesso ai percorsi, comunque, deve costituire un diritto esigibile per tutti, anche come canale di mobilità sociale, proprio per questo l'accesso dell'utenza deve essere libero.

L'art. 52 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 prevede l'emanazione di linee guida con decreto del MIUR di concerto con il Ministero del Lavoro, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, per:

- realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli ITS in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili;
- semplificare gli ordini di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
- prevedere che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.